

D.P. n. 507/gab.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTI i Regi Decreti n. 2440 del 18.11.1923 e n. 827 del 23.05.1924;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 ed in particolare l'articolo 16 che rende applicabili alle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché alle società a partecipazione mista tra la Regione ed altri soggetti, pubblici o privati, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il comma 729 dell'articolo 1 della suddetta Legge n. 296/2006 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà determinato l'importo del capitale sociale, interamente versato, raggiunto il quale il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate anche in via indiretta può raggiungere le cinque unità;

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 16 della L.R. n. 2/2007 per il quale le disposizioni attuative previste dal comma 729 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 sono emanate con decreto del Presidente della Regione;

RITENUTO di individuare il limite di capitale sociale di cui al più volte richiamato comma 729 in base al rilievo economico ed alla rilevanza pubblica delle finalità perseguite dalle società a totale partecipazione regionale o di enti pubblici regionali nonché delle società a partecipazione mista regionale;

DECRETA

Art. 1

1. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione anche indiretta della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché delle società miste tra la Regione e gli enti pubblici regionali può essere superiore a tre e comunque non superiore a cinque qualora il capitale sociale interamente versato sia pari o superiore a 750.000,00 euro.

Art. 2

1. Nel sistema dualistico il suddetto limite di capitale sociale vale per la determinazione del numero dei componenti del consiglio di gestione.
2. Nel sistema monistico il suddetto limite di capitale sociale vale per la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art.3

1. Nelle società miste tra la Regione ed altri soggetti, pubblici o privati, il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dalla Regione non può essere superiore a cinque.
2. Qualora in attuazione del comma 1 del presente articolo, risulti necessaria una riduzione dei componenti designati dalla Regione, questa deve avvenire mantenendo inalterati i rapporti di composizione interna degli organi collegiali tra i rappresentanti della Regione e quelli degli altri soggetti.

Art. 4

1. Le società interessate dal presente decreto adeguano, ove necessario, i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Contestualmente alle modifiche statutarie i consigli di amministrazione in carica sono revocati e devono essere ricostituiti in conformità alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5

1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5/3/2007

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(On.le Salvatore Cuffaro)